

NORME REGOLAMENTARI PER UTILIZZAZIONE ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAPS IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 29/06/1983 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/03/1992

REQUISITI

- A) Cittadini di ambo i sessi, residenti nel territorio del Comune, che siano pensionati o portatori di handicap tali da non pregiudicare l'attività loro affidata;
- B) L'idoneità fisica documentata da apposito certificato medico a svolgere l'incarico;
- C) Dichiarazione allegata alla domanda, con la quale l'anziano o il portatore di handicap attestata la propria disponibilità a prestare opera di volontariato e prende atto del fatto che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione comunale;

- La Giunta Comunale deciderà sulle domande pervenute privilegiando i titolari delle pensioni più basse e prevedendo una rotazione nel caso in cui il numero di anziani disponibili fosse superiore a quello richiesto dai servizi;
- 2) Gli anziani e portatori di handicap che prestano opera di volontariato saranno debitamente assicurati contro gli infortuni di cui potrebbero incorrere nello svolgimento delle mansioni loro affidate, con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale;
- 3) A fronte di un impegno giornaliero non superiore ad ore 3 verrà corrisposto ad ogni anziano, e ad ogni portatore di handicap un compenso di L. 3.000 orarie al netto di ritenuta IRPEF ed assicurazione, che comporteranno un ulteriore onere per L'Amministrazione comunale di circa L. 500 orarie per un totale di L. 3.500; Modificato con delibera consiliare n. 11 del 9/3/1992: "A fronte di un impegno giornaliero volontario non superiore a ore tre per turno verrà corrisposto un compenso di L. 18.000 lorde da ritenute erariali e rimanda a carico del Comune l'assicurazione di responsabilità civile".
- 4) L'attività di volontariato dovrà rivestire carattere di occasionalità ed in essa deve essere sempre ravvisabile il requisito della volontarietà nel senso che i pensionati stessi, nonché i portatori di handicap non debbano ritenersi vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'amministrazione comunale;
- 5) La prestazione di attività di volontariato, in quanto tale, non potrà mai assumere a qualunque titolo e in nessun caso il carattere di rapporto di lavoro subordinato tra l'anziano e l'handicappato e l'Amministrazione Comunale.

- A) Sorveglianza degli scolari negli orari d'ingresso e uscita dalle Scuole ed in particolare sui pulmini durante il trasporto della Scuola Materna da casa a scuola e viceversa;
- B) Trasporto occasionale ei anziani, gruppi sportivi e scolaresche;
- C) Manutenzione di piccoli spazi di verde pubblico e area cortiliva di scuole e di edifici pubblici pulizia strade e piazze comunali;
- D) Lavori di piccola manutenzione nelle scuole o in altre aree o strutture pubbliche (da realizzarsi ovviamente con materiali ed attrezzature messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale);
- E) Collaborazione con gli operatori del servizio di assistenza domiciliare agli anziani per piccole commissione per conto di altri anziani o anche per visite di compagnia;
- F) Vigilanza impianti sportivi;
- G) Tutte le altre eventuali prestazioni che si rendono possibili e necessarie, mantenendo le fondamentali caratteristiche di occasionalità e volontariato;